



---

## TESTI APPROVATI

*Edizione provvisoria*

---

### **P9\_TA-PROV(2020)0152**

## **Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

### **Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2020/2023(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218 del TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato<sup>1</sup> e le direttive contenute nell'addendum alla medesima per la negoziazione di un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che sono stati resi pubblici,
- viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea<sup>2</sup>, del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito<sup>3</sup>, del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito<sup>4</sup>, del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito<sup>5</sup>, del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea<sup>6</sup>, del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso<sup>7</sup> e del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord<sup>8</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

<sup>2</sup> GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

<sup>3</sup> GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

<sup>4</sup> GU L 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

<sup>5</sup> GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

<sup>6</sup> Testi approvati, P9\_TA(2019)0016.

<sup>7</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0006.

<sup>8</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0033.

- visto il progetto di testo dell'accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito del 18 marzo 2020<sup>1</sup>;
  - vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>2</sup>,
  - visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>3</sup> ("l'accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che lo accompagna, che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord<sup>4</sup> ("la dichiarazione politica"),
  - visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la pesca, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni,
  - viste le lettere della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione giuridica,
  - visti l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 54 del suo regolamento,
  - viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,
  - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0117/2020),
- A. considerando che la dichiarazione politica costituisce il criterio di valutazione per i negoziati e definisce i parametri di un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile, che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, sull'attività di contrasto e la giustizia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa e settori più ampi di cooperazione; che il mandato dell'Unione europea (UE), adottato dal Consiglio il 25 febbraio 2020 su tale base, costituisce il quadro negoziale che prevede un partenariato forte e globale tra l'UE e il Regno Unito, volto a formare una struttura coerente e un quadro di governance globale; che l'UE non accetterà l'approccio frammentario del Regno Unito, inteso a negoziare una serie di accordi autonomi separati;
- B. considerando che il mandato dell'UE si basa sugli orientamenti del Consiglio europeo

---

<sup>1</sup> UKTF(2020)14.

<sup>2</sup> Testi approvati, P9\_TA(2020)0018.

<sup>3</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>4</sup> GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

del 23 marzo 2018 e sulla dichiarazione politica;

- C. considerando che i negoziati sul futuro partenariato con il Regno Unito possono essere basati solo sull'effettiva e piena attuazione dell'accordo di recesso e dei suoi tre protocolli;
- D. considerando che l'UE dovrebbe proseguire i suoi sforzi e la sua determinazione a negoziare un accordo ambizioso, come chiaramente previsto nella dichiarazione politica che entrambe le parti, compreso il primo ministro britannico, hanno sottoscritto il 17 ottobre 2019, e il mandato dell'UE; che il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di essere uno Stato membro dell'UE;
- E. considerando che l'attuale pressione riguardo ai tempi nei negoziati è solo il risultato delle scelte del Regno Unito;
- F. considerando che il futuro accordo dovrebbe essere integrato in un quadro di governance generale e che la Corte di giustizia dell'UE (CGUE) dovrebbe essere l'unico organismo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'UE;
- G. considerando che, durante il periodo di transizione, il diritto dell'UE in tutti i settori strategici è ancora applicabile al Regno Unito e all'interno di quest'ultimo, ad eccezione delle disposizioni dei trattati e degli atti che non erano vincolanti per il Regno Unito e al suo interno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso; che il 14 maggio 2020 la Commissione europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito per il mancato rispetto delle norme dell'UE sulla libera circolazione;
- H. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE ha ripercussioni su milioni di cittadini; cittadini del Regno Unito che vivono, viaggiano o lavorano nell'UE; cittadini dell'UE che vivono, viaggiano o lavorano nel Regno Unito, nonché persone diverse dai cittadini dell'Unione e del Regno Unito;
- I. considerando che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può godere degli stessi diritti e degli stessi benefici e non può essere soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro e che quindi la situazione sia nell'UE sia nel Regno Unito cambierà notevolmente al termine del periodo di transizione; che l'UE e il Regno Unito condividono principi e valori fondamentali; che la vicinanza geografica del Regno Unito, il livello di interconnessione e l'elevato livello esistente di allineamento e di interdipendenza con le norme dell'UE dovrebbero essere tenuti in considerazione nel futuro accordo di partenariato; e che, come l'UE ha chiarito fin dall'inizio, a un maggior numero di diritti e privilegi richiesti dal Regno Unito corrispondono maggiori obblighi;
- J. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto nella dichiarazione politica di riunirsi ad alto livello nel giugno 2020 per fare un bilancio dei progressi, con l'obiettivo di concordare le azioni per il seguito dei negoziati sulle loro relazioni future; che, al termine della riunione ad alto livello del 15 giugno 2020, le parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui è indicata, tra l'altro, la necessità di imprimere un nuovo slancio;
- K. considerando che l'unità dell'UE e dei suoi Stati membri nel corso dei negoziati è essenziale al fine di difendere nel miglior modo possibile gli interessi dell'UE, inclusi quelli dei suoi cittadini; che l'UE e i suoi Stati membri sono rimasti uniti nel corso dei

negoziati e dell'adozione dell'accordo di recesso e che lo sono tuttora; che tale unità si riflette nell'adozione del mandato negoziale affidato al negoziatore dell'UE e capo della task force dell'UE Michel Barnier, che beneficia del forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri;

- L. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno convenuto, nella dichiarazione politica, che le future relazioni si fondino su valori condivisi, quali il rispetto e la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi democratici, lo Stato di diritto, un ordine internazionale basato su regole, ivi compresa la Carta delle Nazioni Unite e il sostegno alla non proliferazione, i principi di disarmo, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile e tutela ambientale, e che tali valori costituiscono un prerequisito essenziale per la cooperazione nel quadro della dichiarazione politica e dovrebbero essere espressi sotto forma di clausole politiche vincolanti nonché derivare dalla fiducia reciproca; che, mentre l'UE resterà vincolata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'accordo sulle relazioni future deve essere subordinato all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);
- M. considerando che la pandemia di Covid-19 ha creato una nuova situazione totalmente imprevista e senza precedenti che si ripercuote in modo significativo sul ritmo e sull'efficienza dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito; che, qualora non si possa conseguire un accordo, entrambe le parti dovrebbero essere preparate per cambiamenti molto radicali delle loro economie, che saranno aggravati dalla pandemia di Covid-19 e dalle sue conseguenze economiche previste; che, di fronte a una pandemia mondiale e alle sue prevedibili conseguenze geopolitiche e socioeconomiche, aumenta la necessità di migliorare i meccanismi di cooperazione tra i partner e gli alleati;

### *Principi generali*

- 1. deplora che, a seguito di quattro cicli di negoziati, non siano stati conseguiti reali progressi, ad eccezione di aperture minime in un numero limitato di settori; prende atto delle divergenze sostanziali tra l'UE e il Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata e l'architettura giuridica del testo da negoziare; esprime profonda preoccupazione per la portata limitata del futuro partenariato quale previsto dal governo del Regno Unito e per l'approccio frammentario di quest'ultimo ai negoziati solo nei settori che sono di suo interesse; ribadisce che tale approccio selettivo non è accettabile per l'UE; sottolinea che le proposte del Regno Unito non rispecchiano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di recesso e della dichiarazione politica approvati dal Regno Unito, incluso il suo rifiuto di negoziare un accordo in materia di sicurezza e difesa;
- 2. ribadisce che l'UE mantiene fermamente la sua posizione secondo cui occorre conseguire progressi tangibili parallelamente in tutti i settori dei negoziati, anche per quanto riguarda la parità di condizioni, la pesca, la sicurezza interna e la governance, come sottolineato nella dichiarazione politica; sottolinea che tutti i negoziati sono indivisibili e che l'UE non approverà un accordo ad ogni costo, in particolare non un accordo di libero scambio (ALS) senza disporre di solide garanzie per quanto concerne la parità di condizioni e un accordo soddisfacente sulla pesca; sostiene quindi pienamente la Commissione nel difendere la necessità di un progetto di trattato globale quale proposto dall'UE nella fase iniziale, anziché accettare accordi separati come proposto dal Regno Unito;

3. insiste sul fatto che qualsiasi accordo relativo a nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito deve essere coerente e adeguato alla vicinanza geografica delle due parti e all'elevato livello di interconnessione delle economie di entrambe;
4. accoglie con favore la pubblicazione, sebbene tardiva, dei progetti di proposte legislative del Regno Unito; osserva che, contrariamente alle richieste del Regno Unito di utilizzare i precedenti esistenti, molte di queste proposte vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE in altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni; ricorda che qualsiasi accordo definitivo deve basarsi su un equilibrio di diritti e obblighi;
5. plaude al fatto che vi è un livello elevato di convergenza tra gli obiettivi negoziati indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020 e nella decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio, del 25 febbraio 2020, che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato<sup>1</sup> ("le direttive di negoziato"); sottolinea che la Commissione ha il pieno sostegno del Parlamento nei negoziati con il Regno Unito conformemente alle direttive di negoziato, poiché tutte e tre le istituzioni condividono ampiamente gli stessi obiettivi che tali negoziati dovrebbero conseguire;
6. accoglie con favore il progetto di testo dell'UE di accordo sul nuovo partenariato con il Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020, nel quale si propone un accordo globale per un partenariato approfondito e stretto, che copre non solo il libero scambio di beni e servizi, ma anche modalità per prevenire le distorsioni e i vantaggi concorrenziali sleali, ivi compresi quelli connessi al settore agricolo, alle norme sanitarie e fitosanitarie e agli aiuti di Stato, e stabilire un clima favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti;
7. invita la Commissione a continuare a condurre i negoziati in modo trasparente, dato che tale approccio, oltre a favorire il processo negoziale, è vantaggioso anche per i cittadini e le imprese poiché consente loro di prepararsi meglio alla fase di post-transizione; esorta la Commissione a garantire, al riguardo, una consultazione pubblica e un dialogo costante con le parti sociali e la società civile, nonché con i parlamenti nazionali; plaude alla prassi della Commissione di fornire informazioni periodiche e tempestive al Parlamento in merito ai negoziati, e auspica che tale prassi sia mantenuta, in linea con le informazioni che sono condivise con gli Stati membri;
8. ricorda che qualsiasi futuro accordo di associazione concluso tra l'UE e il Regno Unito a norma dell'articolo 217 TFUE ("l'accordo") deve essere pienamente conforme ai seguenti principi:
  - i) il principio per cui un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi e non è soggetto agli stessi obblighi di uno Stato membro dell'Unione europea o di un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o dello Spazio economico europeo (SEE);
  - ii) la protezione della piena integrità e del corretto funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale, l'indivisibilità delle quattro libertà; in particolare, il livello di cooperazione nel pilastro economico deve essere conforme agli impegni assunti per agevolare la mobilità delle persone, quali l'esenzione dal visto, la

---

<sup>1</sup> GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53.

mobilità dei ricercatori, degli studenti, dei prestatori di servizi temporanei e dei viaggiatori d'affari, nonché la cooperazione nel settore della sicurezza sociale;

- iii) il mantenimento dell'autonomia del processo decisionale dell'Unione;
  - iv) la salvaguardia dell'ordinamento giuridico dell'UE e del ruolo della CGUE quale organo supremo responsabile dell'interpretazione del diritto dell'Unione al riguardo;
  - v) la costante adesione ai principi democratici, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, quali sanciti in particolare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla CEDU e dai relativi protocolli, dalla Carta sociale europea, dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e da altri trattati internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani, nonché il rispetto del principio dello Stato di diritto; ricorda, in particolare, che le future relazioni dovrebbero essere subordinate all'impegno costante del Regno Unito a rispettare il quadro della CEDU;
  - vi) la parità di condizioni, anche per le imprese, che garantisca norme rigorose equivalenti in materia di protezione sociale, del lavoro, ambientale e dei consumatori, di lotta contro i cambiamenti climatici nonché di politiche fiscali, della concorrenza e degli aiuti di Stato, anche attraverso un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato. Tale parità di condizioni deve essere garantita attraverso meccanismi efficaci di risoluzione delle controversie e di esecuzione, anche nel capitolo concernente il commercio e lo sviluppo sostenibile; rammenta, in particolare, che qualsiasi futuro accordo dovrebbe essere pienamente subordinato al rispetto dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (l'"accordo di Parigi");
  - vii) il principio di precauzione, il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio "chi inquina paga";
  - viii) la salvaguardia degli accordi dell'UE con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, fra cui l'accordo SEE, e il mantenimento dell'equilibrio generale di tali relazioni;
  - ix) la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'UE e il rispetto del suo regime e delle sue norme di regolamentazione e di vigilanza, nonché la loro applicazione;
  - x) il giusto equilibrio tra diritti e obblighi, inclusi, ove opportuno, commisurati contributi finanziari;
  - xi) la garanzia di un risultato adeguato ed equo per tutti gli Stati membri e nel miglior interesse dei cittadini dell'UE;
9. sottolinea che il capo negoziatore dell'UE ha il pieno e fermo sostegno del Parlamento in merito alla convinzione che le garanzie per quanto concerne la parità di condizioni siano un elemento cruciale di qualsiasi accordo con il Regno Unito, poiché non si tratta di una posizione dogmatica o ideologica dell'UE, ma di un prerequisito per stabilire un partenariato ambizioso ed equilibrato con il Regno Unito e per preservare la competitività del mercato interno e delle imprese dell'UE, nonché per mantenere e

sviluppare in futuro livelli elevati di protezione sociale, ambientale e dei consumatori;

10. rispetta pienamente, a tale riguardo, la sovranità del Regno Unito, che l'UE non ha alcuna intenzione di compromettere negli attuali negoziati; ricorda, tuttavia, che il Regno Unito non sarà mai uguale ad altri paesi terzi a causa del suo status di ex Stato membro, dell'attuale allineamento normativo completo e del volume significativo di scambi tra le due parti, nonché della vicinanza geografica all'UE, fattori che spiegano la necessità di inserire nell'accordo disposizioni solide e rigorose in materia di parità di condizioni;
11. sottolinea che l'UE dovrebbe proseguire gli sforzi e l'impegno a negoziare un accordo, come ha sempre indicato nella dichiarazione politica e nelle direttive di negoziato, sulle seguenti parti: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, politica estera, sicurezza e difesa e cooperazione tematica, per esempio la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile; chiede un approccio pragmatico e ragionevole da entrambe le parti;
12. sottolinea l'importanza di essere pienamente preparati per il recesso del Regno Unito dal mercato interno e dall'unione doganale alla fine del periodo di transizione, indipendentemente dall'esito dei negoziati; sottolinea che le conseguenze saranno ancora più rilevanti in caso di assenza di un accordo; evidenzia, tuttavia, che l'UE è pronta per entrambi gli scenari;
13. accoglie con favore, a tale proposito, gli avvisi di preparazione della Commissione specifici per i singoli settori, volti a garantire che l'industria dell'UE sia pronta per l'inevitabile shock che sarà causato dal recesso del Regno Unito dal mercato interno; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di informare in modo esaustivo i cittadini e le imprese dell'UE in merito al rischio che il periodo di transizione possa terminare prima che si giunga a un accordo, al fine di consentire un'adeguata preparazione;
14. sottolinea l'importanza di rafforzare e finanziare adeguatamente le misure di preparazione e di emergenza molto prima della fine del periodo di transizione, specialmente nell'eventualità di uno stallo dei negoziati; sottolinea che tali misure di emergenza dovrebbero essere temporanee e unilaterali;
15. ribadisce il suo sostegno alle direttive di negoziato, che indicano che Gibilterra non sarà inclusa nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi da concludere tra l'UE e il Regno Unito e che qualsiasi accordo separato richiederà il previo consenso del Regno di Spagna;
16. sottolinea l'importanza di attuare le disposizioni del protocollo su Gibilterra in merito ai lavoratori frontalieri, alla fiscalità, all'ambiente e alla pesca; invita il governo spagnolo e del Regno Unito a garantire che sia posta in essere la necessaria cooperazione per far fronte a tali questioni;
17. rammenta che l'articolo 132 dell'accordo di recesso prevede la possibilità per il comitato misto di adottare, entro il 30 giugno 2020, una decisione che estenda il periodo di transizione oltre il 31 dicembre 2020; prende atto della decisione del Regno Unito, a seguito della riunione del comitato misto del 12 giugno 2020, di non prendere in considerazione una proroga del periodo di transizione; sottolinea che l'UE rimane aperta

a tale proroga;

### *Attuazione dell'accordo di recesso*

18. ricorda che l'accordo di recesso giuridicamente vincolante è lo strumento per attuare le disposizioni per un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE, che tale accordo non è soggetto ad alcuna rinegoziazione e che l'unico scopo del comitato misto UE-Regno Unito è controllarne l'attuazione; sottolinea che l'effettiva attuazione dell'accordo di recesso è un prerequisito e un elemento fondamentale per garantire la fiducia necessaria per la corretta conclusione di un accordo con il Regno Unito, nonché una cartina di tornasole della buona fede che il Regno Unito si è impegnato ad apportare al processo negoziale;
19. insiste sulla necessità di constatare progressi tangibili il prima possibile e di disporre di solide garanzie che il Regno Unito attuerà l'accordo di recesso efficacemente e integralmente prima della fine del periodo di transizione, sottolinea che il monitoraggio della sua attuazione costituisce parte integrante dei lavori del Parlamento e ribadisce che, conformemente all'articolo 210, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento deve essere immediatamente e pienamente informato di tutte le discussioni tenute dal comitato misto e delle decisioni prese da quest'ultimo e che continuerà a vigilare ed eserciterà pienamente le sue prerogative; ricorda, in tale contesto, gli impegni assunti dalla presidente della Commissione europea dinanzi alla plenaria del Parlamento il 16 aprile 2019, nonché gli obblighi derivanti dalla decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020; invita i copresidenti del comitato misto a coinvolgere attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile nelle loro deliberazioni;
20. ricorda che l'accordo di recesso prevede la protezione reciproca dei cittadini dell'UE e del Regno Unito e dei relativi familiari, che dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie in merito ai propri diritti e alle procedure da seguire per continuare a vivere, lavorare e viaggiare nel loro paese di residenza; ricorda che i cittadini interessati dal recesso del Regno Unito fanno affidamento su informazioni tempestive e affidabili in merito ai loro diritti e al loro status ed esorta sia gli Stati membri che il Regno Unito a dare priorità a tale questione; esorta gli Stati membri a rispettare e proteggere pienamente i diritti dei cittadini del Regno Unito che vivono nell'UE in virtù dell'accordo di recesso, e a fornire loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno nonché la certezza giuridica in merito alla loro situazione e ai loro diritti, compreso il caso in cui attuino un sistema di residenza costitutivo o dichiarativo;
21. ribadisce che i diritti dei cittadini rimarranno una priorità assoluta ed è determinato ad assicurare che tali diritti siano garantiti dall'accordo di recesso, per i cittadini dell'UE e del Regno Unito e per le loro famiglie; esorta l'UE e il Regno Unito ad adoperarsi per raggiungere un elevato livello di diritti di mobilità nel futuro accordo; deplora il fatto che il Regno Unito abbia finora mostrato scarsa ambizione per quanto riguarda la mobilità dei cittadini, di cui il Regno Unito e i suoi cittadini hanno beneficiato in passato;
22. esprime preoccupazione per le segnalazioni di casi di cittadini dell'UE aventi status di residente provvisorio cui sono state negate le prestazioni sociali nel Regno Unito a causa di ostacoli burocratici; sottolinea che tali situazioni costituiscono un'indebita discriminazione e hanno conseguenze significative, in particolare in un momento di grave incertezza economica e sociale;



23. sottolinea che i cittadini dell'Unione europea nel Regno Unito stanno incontrando notevoli difficoltà a ottenere lo status di persona stabilmente residente, anche in conseguenza della pandemia di Covid-19; ritiene che il numero di casi a cui è stato attribuito lo status di residente provvisorio sia eccessivamente elevato rispetto al numero di casi cui è stato concesso lo status di persona stabilmente residente; esorta il ministero degli Interni britannico a dare prova di flessibilità nell'accettare le prove prodotte dai richiedenti per dimostrare di aver risieduto nel paese per i cinque anni necessari; esprime altresì preoccupazione in merito al fatto che i richiedenti non ricevano alcuna prova fisica dello status loro concesso;
24. invita le parti a garantire la rigorosa attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord, dal momento che ciò costituisce un prerequisito per la conclusione positiva del futuro accordo; ricorda che il protocollo è stato concepito e adottato al fine di rispettare il processo di pace e l'accordo del Venerdì santo, garantire l'assenza di una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda tutelando, nel contempo, l'integrità del mercato interno, ed è fondamentale per le imprese, in particolare per il settore agroalimentare, e per la tutela dei cittadini, dell'ambiente e della biodiversità; sottolinea l'importanza della libera circolazione dei cittadini dell'UE e della libera circolazione dei servizi sull'isola d'Irlanda al fine di limitare i danni all'economia dell'isola nel suo insieme ed evidenzia che un futuro accordo dovrebbe coprire tale aspetto; esorta le autorità del Regno Unito a garantire che non vi sia alcun indebolimento dei diritti dei cittadini dell'Irlanda del Nord;
25. esprime preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche del governo britannico che mostrano la mancanza della volontà politica di rispettare appieno i suoi impegni giuridici imposti dall'accordo di recesso, in particolare per quanto concerne i controlli sulle merci nel Mare d'Irlanda;
26. ricorda che il comitato misto UE-Regno Unito dovrà operare importanti decisioni in merito all'attuazione del protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord prima della fine del periodo di transizione;
27. auspica che si riesca a trovare un accordo tra l'UE e il Regno Unito su tutte le disposizioni istituzionali, come la creazione di un ufficio tecnico della Commissione europea a Belfast, nonostante il rifiuto espresso ripetutamente dalle autorità del Regno Unito di autorizzare l'apertura di tale ufficio; sottolinea che il Regno Unito deve presentare un calendario dettagliato e procedere con le misure necessarie, come la preparazione per l'attuazione del codice doganale dell'Unione e per l'introduzione di procedure doganali per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna e la garanzia che tutti i controlli sanitari e fitosanitari necessari e gli altri controlli normativi possano essere espletati per le merci che entrano nell'Irlanda del Nord in provenienza dall'esterno dell'UE, il che è necessario anche per creare chiarezza per le imprese;
28. sottolinea l'importanza di norme giuridiche chiare, di un'attuazione trasparente e di meccanismi di controllo efficaci per evitare rischi sistemici di frodi riguardanti l'IVA e le dogane, il traffico (commercio illegale) o altri usi fraudolenti di una soluzione potenzialmente poco chiara, incluso il rischio più elevato di dichiarazioni di origine false e di prodotti non destinati al mercato unico; invita la Commissione a effettuare verifiche e controlli regolari ed efficaci e a riferire regolarmente al Parlamento in merito alla situazione dei controlli alle frontiere;

29. osserva che l'interpretazione dell'espressione "rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione" utilizzata all'articolo 5 del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dipende da decisioni del comitato misto che saranno prese posteriormente e sottolinea che tali decisioni devono essere soggette al controllo del Parlamento europeo; chiede di essere tenuto pienamente informato riguardo all'applicazione di tale articolo e a qualsiasi proposta di decisione del comitato misto in merito all'applicazione di tale articolo, ad esempio la definizione dei criteri specifici per la merce che va considerata "a rischio", o alla modifica di una delle sue precedenti decisioni;
30. ricorda che, fino al termine del periodo di transizione, il Regno Unito è obbligato a contribuire, tra l'altro, al finanziamento dell'Agenzia europea per la difesa, dell'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e del Centro satellitare dell'Unione europea, nonché ai costi delle operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a cui partecipa;
31. sottolinea che il Regno Unito deve attuare tutte le misure restrittive e le sanzioni dell'UE preesistenti o decise durante il periodo di transizione, sostenere le dichiarazioni e le posizioni dell'UE nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali e partecipare, caso per caso, alle operazioni militari e alle missioni civili dell'UE stabilite nell'ambito della PSDC, ma senza alcuna capacità di comando nell'ambito di un nuovo quadro di partecipazione, rispettando al contempo l'autonomia decisionale dell'UE nonché le pertinenti decisioni e norme dell'UE, comprese quelle in materia di appalti e trasferimenti nel campo della difesa; afferma che tale cooperazione è subordinata al pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e dei diritti fondamentali dell'UE;

### ***Partenariato economico***

#### *Commercio*

32. prende atto che il Regno Unito ha scelto di stabilire il suo futuro partenariato economico e commerciale con l'UE sulla base un accordo di libero scambio globale ("Comprehensive Free Trade Agreement"), come previsto dal documento pubblicato dal governo del Regno Unito il 27 febbraio 2020 dal titolo "The Future Relationship with the EU – the UK's Approach to Negotiations" (Le future relazioni con l'UE – l'approccio del Regno Unito ai negoziati); sottolinea che, sebbene il Parlamento sostenga l'UE nella costruttiva negoziazione di un ALS equilibrato, ambizioso e globale con il Regno Unito, per sua natura un ALS non sarà mai equivalente a un commercio senza ostacoli; condivide la posizione delineata nelle direttive di negoziato, adottata congiuntamente dai 27 Stati membri, secondo cui la portata e l'ambizione di un ALS che l'UE potrebbe accettare è subordinata e deve essere direttamente collegata all'accettazione da parte del Regno Unito di disposizioni complete, vincolanti e applicabili sulle condizioni di parità, date le dimensioni, la vicinanza geografica, l'interdipendenza e i legami economici e l'integrazione dei mercati, nonché alla conclusione di un accordo bilaterale sulla pesca quale parte integrante del partenariato; ribadisce che è impossibile concludere un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo sulla pesca completo, sostenibile, bilanciato e a lungo termine, che sostenga il proseguimento in condizioni ottimali dell'attuale accesso alle acque, alle risorse e ai mercati, in conformità dei principi della politica comune della pesca (PCP), e che sia adottato prima della fine del periodo di transizione;

33. osserva che, contrariamente alla richiesta del Regno Unito di basarsi sui precedenti esistenti, molti elementi dei progetti di proposte legislative del Regno Unito vanno notevolmente al di là di quanto negoziato dall'UE nell'ambito di altri ALS con i paesi terzi negli ultimi anni, ad esempio nel settore dei servizi finanziari, del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e della valutazione della conformità, dell'equivalenza del regime di norme sanitarie e fitosanitarie o del cumulo delle norme di origine; appoggia il sistema di cumulo bilaterale, che è il più appropriato, in quanto implica il sostegno all'integrazione tra l'UE e il Regno Unito e non con i paesi terzi con i quali l'UE ha concluso ALS, e ritiene che occorra prevedere un meccanismo ad hoc contro i rischi di "swap"<sup>1</sup>;
34. esprime profondo rammarico, a tale riguardo, per il fatto che il Regno Unito, nonostante gli impegni assunti nella dichiarazione politica, si sia finora rifiutato di partecipare, ad esempio in materia di appalti pubblici, trasporti marittimi e protezione delle indicazioni geografiche (IG) future, in particolare visto che il Regno Unito ha incluso alcuni di tali argomenti nei suoi mandati negoziali con gli Stati Uniti e il Giappone; si rammarica inoltre che il Regno Unito non abbia finora presentato una proposta riguardante le piccole e medie imprese (PMI);
35. ricorda che l'impegno continuo condiviso per il conseguimento di un obiettivo di contingenti tariffari a dazio zero nel quadro delle relazioni commerciali rimane una condizione essenziale per la tempestiva conclusione di un accordo entro i tempi estremamente ridotti che il Regno Unito stesso ha imposto a tali negoziati, in particolare dal momento che l'esperienza precedente ha dimostrato chiaramente che un negoziato per linee tariffarie potrebbe richiedere diversi anni; esprime preoccupazione per l'intenzione del governo del Regno Unito di allontanarsi da tale obiettivo; sottolinea che i prodotti agricoli sarebbero probabilmente i più colpiti, visto che le restanti linee tariffarie per le quali non sono previsti dazi zero negli ALS colpiscono solitamente questo settore; ribadisce a tale riguardo che, indipendentemente dall'eliminazione di una percentuale pari o inferiore al 100 % delle linee tariffarie, ciò non modificherà la richiesta dell'UE di solide condizioni di parità; ribadisce che le disposizioni in materia di condizioni di parità devono mantenere le norme ambientali, sociali e occupazionali a livelli ugualmente elevati nel tempo, basandosi su norme internazionali e dell'UE adeguate e pertinenti e includendo meccanismi appropriati per garantire un'attuazione efficace a livello nazionale, nonché includere un quadro solido e completo in materia di concorrenza e controllo degli aiuti di Stato che impedisca indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, anziché fare riferimento unicamente alle sovvenzioni, come purtroppo fa il Regno Unito;
36. esorta la Commissione a tale riguardo a trarre vantaggio dalla dinamica innescata dai negoziati per rafforzare la competitività delle società e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo dovrebbe mirare a consentire quanto più possibile l'accesso al mercato e l'agevolazione degli scambi, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi;

---

<sup>1</sup> È necessario includere nel futuro accordo un meccanismo ad hoc contro i rischi di "swap", al fine di proteggere il mercato interno da una situazione in cui il Regno Unito potrebbe scegliere di importare merci a basso costo da paesi terzi (al fine di soddisfare il suo consumo interno) e di esportare la sua produzione interna in esenzione da dazi nel mercato più redditizio dell'UE. Tale fenomeno, che apporta benefici sia al Regno Unito che ai paesi terzi e che le norme di origine non possono evitare, destabilizzerebbe il settore agricolo dell'UE e richiede pertanto meccanismi operativi specifici.

incoraggia le parti a istituire punti di contatto per le PMI e chiede un quadro giuridico stabile, trasparente e prevedibile che non imponga oneri sproporzionati per le PMI;

37. sottolinea che, affinché l'ALS possa effettivamente promuovere gli interessi dell'UE, è opportuno che i negoziati perseguano i seguenti obiettivi, quali indicati nella risoluzione del Parlamento del 12 febbraio 2020, in particolare al paragrafo 14, le cui disposizioni continuano ad essere pienamente valide; sottolinea inoltre che occorre coprire i seguenti aspetti:

- i) accesso ai mercati reciprocamente vantaggioso per i beni e i servizi, gli appalti pubblici e il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché le norme relative ai prodotti; sottolinea, inoltre, la necessità di catene di valore stabili, affidabili e sostenibili;
- ii) la Commissione dovrebbe valutare la necessità di clausole di salvaguardia per tutelare l'integrità e la stabilità del mercato unico dell'UE, ad esempio da aumenti imprevisti delle importazioni, da frodi e dall'elusione delle misure di difesa commerciale;
- iii) in questo settore gli impegni in materia di misure antidumping e misure compensative dovrebbero spingersi, se del caso, al di là delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ed essere commisurati agli impegni e alle possibilità di esecuzione in materia di concorrenza e aiuti di Stato;
- iv) norme che permettono di sviluppare e agevolare il commercio digitale e di eliminare per via elettronica gli ostacoli ingiustificati agli scambi, ivi compresi i requisiti di localizzazione dei dati, dovrebbero preservare l'autonomia normativa dell'UE nonché garantire un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, a condizione che i dettaglianti online del Regno Unito rispettino le pertinenti norme del mercato unico e che il Regno Unito garantisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;
- v) tutte le misure sanitarie e fitosanitarie devono essere basate su valutazioni dei rischi, nel pieno rispetto del principio di precauzione;
- vi) la protezione delle IG sancita nell'accordo di recesso non è negoziabile; il futuro accordo dovrebbe altresì tutelare e mantenere le IG registrate dopo la fine del periodo di transizione;
- vii) includere rigorose misure prudenziali, al fine di garantire dal punto di vista giuridico i diritti di intervento normativo di entrambe le parti nell'interesse pubblico;
- viii) ricorda che si dovrebbe tener conto delle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'UE sull'uguaglianza di genere, anche garantendo condizioni di parità per gli interventi dell'UE intesi a tutelare e promuovere il ruolo delle donne nell'economia, ad esempio mediante misure volte a contrastare il divario retributivo di genere;
- ix) il partenariato deve conseguire gli obiettivi climatici a lungo termine;

- x) invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le precauzioni e a compiere tutti i preparativi necessari in caso di scadenza dell'accordo di recesso senza un consenso sulle relazioni future, in particolare sulle relazioni commerciali ed economiche, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021, ivi comprese misure di emergenza volte a ridurre per quanto possibile il danno ai lavoratori e alle imprese interessate;
- xi) invita la Commissione a proporre misure volte a ridurre l'impatto sui paesi terzi con i quali l'Unione intrattiene rapporti commerciali, in particolare i paesi in via di sviluppo, nel caso in cui non si riesca a raggiungere alcun accordo con il Regno Unito, poiché le importazioni britanniche possono aver costituito una quota consistente delle loro esportazioni verso l'Unione europea;

### *Parità di condizioni*

- 38. deplora la posizione negoziale del Regno Unito nei confronti dell'UE, ovvero il mancato avvio di negoziati dettagliati sulla parità di condizioni; sottolinea che tale posizione non riflette il paragrafo 77 della dichiarazione politica firmata dall'UE e dal Regno Unito; esorta pertanto il governo britannico a rivedere con urgenza la sua posizione negoziale e a impegnarsi in maniera costruttiva nei negoziati sulla parità di condizioni, in quanto questa costituisce una condizione necessaria affinché il Parlamento dia il proprio consenso a un accordo commerciale con il Regno Unito;
- 39. ribadisce che, data la vicinanza geografica e l'interdipendenza economica tra il Regno Unito e l'UE, l'ampiezza e la profondità dell'accordo sulla parità di condizioni saranno essenziali nel determinare la portata delle future relazioni globali tra l'UE e il Regno Unito; ritiene pertanto necessario che sia garantita una parità di condizioni adeguata al livello di ambizione e liberalizzazione dell'accordo per la convergenza normativa, conformemente alla dichiarazione politica, nonché la salvaguardia delle norme dell'UE onde evitare una "corsa al ribasso" e misure che abbiano un effetto dannoso ingiustificato e sproporzionato sui flussi commerciali, in vista di un allineamento dinamico, e sugli aiuti di Stato; sottolinea la necessità di garantire che il Regno Unito non ottenga un indebito vantaggio competitivo attraverso la riduzione dei livelli di protezione e di evitare l'arbitraggio regolamentare da parte degli operatori di mercato;
- 40. rammenta la propria determinazione a impedire qualsiasi forma di "dumping" nel quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea che tra gli obiettivi chiave dei negoziati figura quello di garantire una parità di condizioni volta a preservare la competitività, un livello elevato degli standard sociali e di sostenibilità, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici e i diritti dei cittadini e dei lavoratori nel futuro, attraverso solidi impegni, disposizioni applicabili e clausole di non regressione al fine di conseguire un allineamento dinamico dinamica su:
  - i) concorrenza e aiuti di Stato, nonché qualsiasi altra misura normativa generale o settoriale, che dovrebbero prevenire indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza e includere disposizioni sulle imprese di proprietà dello Stato e sulle misure di sostegno alla produzione agricola;
  - ii) aspetti fiscali pertinenti (tra cui la lotta all'evasione e all'elusione fiscali, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo) e servizi finanziari;

- iii) pieno rispetto delle norme sociali e lavorative del modello sociale dell'UE (tra cui livelli equivalenti di tutela e salvaguardia dal dumping sociale), almeno ai livelli attualmente elevati, previsti dalle norme comuni in essere;
  - iv) tutela ambientale e norme inerenti ai cambiamenti climatici, l'impegno a proseguire con efficacia l'attuazione dell'accordo di Parigi, e la promozione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS);
  - v) livello elevato di protezione dei consumatori, tra cui la qualità sanitaria dei prodotti del comparto alimentare;
  - vi) sviluppo sostenibile;
41. sottolinea che tali disposizioni dovrebbero garantire che le norme non siano allentate, permettendo nel contempo all'UE e al Regno Unito di modificare gli impegni nel corso del tempo al fine di stabilire norme più rigorose o includervi altri settori, nel pieno rispetto dei principi di necessità e proporzionalità; sottolinea altresì che gli impegni e le disposizioni dovrebbero essere applicabili mediante misure provvisorie autonome, un valido meccanismo di risoluzione delle controversie che riguardi tutti i settori e i mezzi di ricorso, tra cui la vigilanza giudiziaria, al fine di consentire all'UE di ricorrere a sanzioni in ultima istanza, anche in relazione allo sviluppo sostenibile, in vista di un allineamento dinamico; sottolinea che la parità di condizioni richiede un meccanismo orizzontale, come ad esempio un quadro di governance generale che copra tutti i settori della cooperazione;
42. pone in particolare l'accento sulle clausole di non regressione nei seguenti settori: i) diritti fondamentali sul lavoro, ii) norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, iii) condizioni di lavoro e norme occupazionali eque; iv) diritti di informazione e consultazione a livello di impresa, e v) ristrutturazione;
43. ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici, l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità, la promozione dello sviluppo sostenibile, l'ambiente e le principali questioni sanitarie debbano costituire elementi essenziali del partenariato previsto; osserva che la Commissione, nella sua comunicazione sul Green Deal europeo, si è impegnata a rendere il rispetto dell'accordo di Parigi un elemento essenziale di tutti i futuri accordi commerciali globali;
44. sottolinea che una "clausola di irreversibilità" (ratchet) per i futuri livelli di protezione non è sufficiente, giacché non offre condizioni di parità o incentivi per innalzare i livelli di ambizione, e osserva che se l'UE o il Regno Unito dovessero rafforzare il proprio livello di protezione del clima o dell'ambiente, l'altra parte dovrebbe assicurare che le proprie norme o i propri obiettivi forniscano almeno un livello equivalente di protezione del clima o dell'ambiente;
45. esprime la ferma convinzione che il Regno Unito debba aderire all'evoluzione normativa in materia di imposizione fiscale, lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo nell'*acquis* dell'Unione e a livello mondiale, tra cui trasparenza fiscale, scambio di informazioni in materia fiscale e misure antielusione, nonché affrontare la situazione dei suoi territori dipendenti, zone di sovranità e dipendenze della Corona e la loro conformità con i criteri di buon governo e i requisiti di trasparenza dell'UE, in particolare a riguardo dello scambio di informazioni fiscali, della trasparenza fiscale,

della tassazione equa, delle misure contro l'elusione fiscale e delle norme OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, al fine di garantire una fruttuosa collaborazione reciproca basata sulla fiducia; esorta inoltre l'UE e il Regno Unito a rispettare le norme della task force "Azione finanziaria"; rammenta, in relazione a Gibilterra, le direttive di negoziato e le disposizioni previste nel progetto di testo giuridico dell'UE;

46. ribadisce la necessità di mantenere norme elevate, chiara tracciabilità, servizi di ispezione di elevata qualità e condizioni di parità nel settore dei medicinali, dei presidi medici, della sicurezza alimentare, dell'etichettatura nonché della salute e del benessere animali e vegetali, delle politiche e norme veterinarie, fitosanitarie e ambientali;
47. invita la Commissione a garantire che i principi e gli strumenti presenti e futuri previsti nel quadro delle politiche in materia sociale, ambientale e climatica dell'Unione (ad esempio, le misure antidumping, la politica industriale europea, le disposizioni obbligatorie in materia di dovuta diligenza, la tassonomia europea per gli investimenti sostenibili, il principio del "non nuocere", il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, le informazioni sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) non possano essere legalmente contestati nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Regno Unito e negli accordi commerciali futuri;

### ***Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica***

#### ***Mercato interno***

48. sottolinea che l'accesso al mercato interno dell'UE richiede, quale condizione preliminare, il pieno rispetto della legislazione relativa al mercato interno dell'UE;
49. sottolinea che qualsiasi futuro accordo volto a garantire una parità di condizioni non può prescindere da elementi essenziali e insostituibili quali l'allineamento normativo dinamico e disposizioni che garantiscano una solida vigilanza del mercato, contribuiscano ad applicare le norme ai prodotti, comprese quelle sulla sicurezza e la tracciabilità dei prodotti, e assicurino certezza giuridica per le imprese dell'UE e un elevato livello di protezione dei consumatori dell'Unione;
50. ricorda che, in ogni caso, un nuovo accordo condurrà a controlli e verifiche doganali prima che le merci entrino nel mercato interno e insiste sul fatto che è della massima importanza salvaguardare la conformità delle merci alle norme del mercato interno;
51. pone l'accento sull'importanza di mantenere una cooperazione stretta e strutturata in materia di regolamentazione e di vigilanza, a livello sia politico che tecnico, nel rispetto del regime normativo e dell'autonomia decisionale dell'UE;
52. sottolinea l'importanza di predisporre accordi reciproci per il riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi e incoraggia entrambe le parti e, in particolare, gli organismi e le autorità professionali a sviluppare e fornire ulteriori raccomandazioni congiunte sul riconoscimento delle qualifiche professionali, segnatamente nel contesto del Consiglio di partenariato;

#### ***Servizi finanziari***

53. è del parere che il futuro accordo dovrebbe contenere disposizioni specifiche sulla

cooperazione tra le autorità di vigilanza europee e le autorità di vigilanza finanziaria del Regno Unito al fine di promuovere l'allineamento normativo, condividere i timori e le buone pratiche in materia di vigilanza, nonché garantire una cooperazione fluida e mantenere l'integrazione dei mercati dei capitali;

54. ricorda che i diritti di passaporto, che sono basati sul riconoscimento reciproco, su norme prudenziali armonizzate e sulla convergenza della vigilanza nel mercato interno, cesseranno di applicarsi tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo transitorio, in quanto il Regno Unito diverrà un paese terzo; sottolinea che, in seguito, l'accesso al mercato finanziario europeo dovrà basarsi sul quadro di equivalenza autonomo dell'UE; ricorda, tuttavia, la portata limitata delle decisioni in materia di equivalenza;
55. evidenzia che la Commissione effettuerà una valutazione dell'equivalenza delle normative finanziarie del Regno Unito e che tale equivalenza potrà essere concessa solo in presenza del pieno rispetto dell'autonomia del suo processo decisionale e solo se il regime e le norme regolamentari e di vigilanza del Regno Unito risulteranno pienamente equivalenti a quelli dell'UE; chiede che tale valutazione sia effettuata quanto prima per rispettare l'impegno della dichiarazione politica; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente lo status di equivalenza in qualsiasi momento;
56. ricorda che una parte sostanziale dei derivati denominati in euro è liquidata nel Regno Unito, il che potrebbe avere implicazioni in termini di stabilità finanziaria per l'Unione europea;

### ***Dogane***

57. prende atto dell'intenzione del Regno Unito di non mirare a mantenere il suo status attuale nei confronti del mercato interno e dell'unione doganale; sottolinea l'importanza di preservare l'integrità dell'unione doganale e delle sue procedure, che garantiscono la sicurezza e la protezione dei consumatori e gli interessi economici dell'UE e delle imprese dell'UE; evidenzia la necessità di maggiori investimenti nelle strutture di controllo doganale nei punti di transito comuni presso le frontiere comuni e, ove pertinente e appropriato, di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, nonché di prevedere la possibilità di un ufficio permanente dell'UE in Irlanda del Nord che si occupi della conformità alle disposizioni doganali;
58. sottolinea che qualsiasi futuro accordo dovrebbe istituire meccanismi globali di cooperazione doganale per facilitare gli scambi transfrontalieri e meccanismi di cooperazione tra le autorità doganali e di vigilanza del mercato; invita inoltre l'UE e il Regno Unito, ove pertinente e appropriato, ad adoperarsi per semplificare le prescrizioni e le formalità delle procedure doganali per i commercianti o gli operatori, comprese le PMI;
59. sottolinea che l'UE e il Regno Unito dovrebbero prodigarsi per mantenere un elevato livello di convergenza delle loro normative e pratiche doganali, al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, l'attuazione della legislazione in materia doganale e la tutela degli interessi finanziari delle parti, permettendo loro di recuperare le imposte e i dazi pagati indebitamente, in aggiunta alla predisposizione di misure per le violazioni sistematiche della legislazione doganale applicabile;
60. sottolinea che sarebbe altamente auspicabile che il Regno Unito mantenga l'attuale



classificazione dei prodotti basata sulla tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC), al fine di mantenere semplici le procedure e ridurre l'onere normativo;

### ***Politica dei consumatori***

61. sottolinea che le attuali norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori e i diritti dei cittadini nell'ambito dell'*acquis* dell'UE devono essere salvaguardati in qualsiasi accordo futuro da entrambe le parti; ritiene che l'accordo debba garantire un valore aggiunto per i consumatori dell'UE fornendo il quadro migliore per la tutela dei diritti dei consumatori e per l'applicazione degli obblighi degli operatori commerciali;
62. ritiene che sia di fondamentale importanza garantire la sicurezza dei prodotti importati dal Regno Unito in modo che siano conformi alle norme dell'UE;
63. sottolinea l'importanza della cooperazione normativa e amministrativa, accompagnata ove pertinente e opportuno dal controllo parlamentare e impegni di non regressione, come avviene con altri paesi terzi, al fine di affrontare le barriere non tariffarie e perseguire obiettivi di interesse pubblico, in modo da tutelare gli interessi dei consumatori dell'UE e anche per garantire un ambiente sicuro e affidabile per i consumatori e le imprese online, nonché per contrastare le pratiche commerciali sleali;

### ***Pesca***

64. ribadisce che è impossibile concludere un accordo globale tra l'UE e il Regno Unito senza contemplare un accordo di pesca completo, bilanciato e di lungo termine che mantenga la possibilità per le parti interessate di continuare ad accedere in condizioni ottimali alle acque, alle risorse e ai mercati, nonché di proseguire le attività di pesca esistenti;
65. ricorda che entrambe le parti potranno trarre massimi vantaggi tutelando gli ecosistemi condivisi e gestendone lo sfruttamento in maniera sostenibile, salvaguardando l'accesso reciproco alle acque e alle risorse, con l'obiettivo di difendere le attività di pesca esistenti, nonché definendo principi e norme comuni, uniformi, chiari e solidi che garantiscano il libero accesso dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai mercati, senza provocare tensioni economiche o sociali dovute a una concorrenza squilibrata; insiste sulla necessità di un quadro generale di governance per garantire che le eventuali violazioni delle disposizioni sull'accesso reciproco alle acque e alle risorse comportino l'applicazione di sanzioni, tra cui la sospensione delle tariffe preferenziali per le merci del Regno Unito nel mercato dell'UE;
66. sottolinea la necessità di includere nell'accordo le percentuali di ripartizione attualmente applicate per gli stock da condividere tra le due parti di cui all'allegato FISH-2 (ripartizione delle possibilità di pesca), in conformità del vigente principio della stabilità relativa;
67. invita le parti a mantenere le quote di contingente esistenti e la ripartizione stabile e costante dei diritti di pesca; sottolinea l'importanza di una gestione a lungo termine delle risorse basata sul rispetto dei principi della PCP, quali il rendimento massimo sostenibile (MSY) e le misure tecniche, nonché degli strumenti di gestione regionale, quali i piani pluriennali per il Mare del Nord e le acque occidentali e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, che finora hanno tutti contribuito a migliorare lo

stato degli stock ittici a vantaggio delle flotte sia degli Stati membri dell'UE che del Regno Unito;

68. sottolinea che l'accordo deve assicurare che le misure tecniche o le zone marine protette siano reciproche, non discriminatorie e proporzionate e che non costituiscano una modalità per escludere *de facto* le navi dell'UE dalle acque del Regno Unito; insiste sul fatto che l'accordo non può comportare un abbassamento delle norme ambientali e sociali dell'UE;
69. esorta la Commissione a includere disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nelle acque dell'UE e del Regno Unito;
70. sottolinea la necessità di opportuni meccanismi di cooperazione e consultazione e di un approccio scientifico comune, unitamente alla garanzia che il Regno Unito continui a contribuire alla raccolta dei dati e alla valutazione scientifica degli stock quali basi per le future decisioni in materia di gestione congiunta della pesca in tutti i bacini marittimi condivisi; esorta l'UE e il Regno Unito a continuare a cooperare attivamente e lealmente in materia di controllo della pesca e di contrasto alla pesca INN;

#### ***Diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone***

71. osserva con rammarico che il Regno Unito ha deciso che il principio della libera circolazione delle persone tra l'UE e il Regno Unito non sarà più applicato dopo il periodo di transizione; insiste sulla necessità che il futuro partenariato includa disposizioni ambiziose in merito alla circolazione delle persone, sulla base della piena reciprocità e della non discriminazione tra gli Stati membri; ribadisce che l'accesso del Regno Unito al mercato interno deve essere commisurato agli impegni assunti per facilitare la mobilità delle persone; sottolinea che il regime di attraversamento delle frontiere non dovrebbe creare un gravoso ostacolo amministrativo o finanziario;
72. sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione alle esigenze dei minori appartenenti a famiglie miste in cui soltanto uno dei genitori è un cittadino dell'UE e di prevedere meccanismi giuridici appropriati per la risoluzione di dispute tra genitori, ad esempio in caso di divorzio
73. ritiene che gli accordi in materia di mobilità, compresa l'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, dovrebbero essere basati sulla non discriminazione tra gli Stati membri dell'UE e sulla piena reciprocità e dovrebbero includere l'*acquis* dell'UE in materia di mobilità, le norme sul distacco dei lavoratori e le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
74. ritiene che l'ulteriore codificazione dei diritti dei cittadini mediante disposizioni giuridicamente vincolanti debba costituire parte integrante del testo di un futuro accordo tra l'UE e il Regno Unito; ritiene che esso dovrà comprendere la situazione dei lavoratori transfrontalieri, la cui libertà di movimento dovrebbe essere garantita sulla base della non discriminazione e della reciprocità; chiede che si consideri di meglio disciplinare le condizioni di ingresso e soggiorno a fini di ricerca, studio, formazione, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, collocamento alla pari e servizio volontario nel Corpo europeo di solidarietà, che dovrebbero far parte del futuro accordo e non essere lasciate alla regolamentazione nazionale; ricorda che la crisi

della Covid-19 ha evidenziato la dipendenza di settori essenziali del Regno Unito, tra cui la salute pubblica o l'agricoltura, da lavoratori dell'UE, compresi i lavoratori stagionali;

### ***Lavoro, mobilità e coordinamento della sicurezza sociale***

75. deplora il fatto che il governo del Regno Unito non abbia ancora onorato il proprio impegno di emanare un nuovo disegno di legge sull'occupazione ed esorta il Regno Unito a farlo prima della fine del periodo di transizione; fa riferimento, in particolare, agli atti legislativi dell'UE adottati di recente, i cui termini di recepimento cadono durante il periodo di transizione; sottolinea che è della massima importanza evitare che si verifichino vuoti in cui i diritti dei lavoratori non sono tutelati né dal diritto vigente dell'UE, né dalla legge sull'occupazione del Regno Unito;
76. ricorda l'importanza di mantenere i diritti di sicurezza sociale esistenti e futuri delle persone interessate, in tutte le dimensioni; invita i negoziatori dell'accordo a dare priorità, con ogni mezzo, a tali diritti dei cittadini in materia di coordinamento della sicurezza sociale e a prevedere la continuata applicazione delle norme di coordinamento della sicurezza sociale in tutti i capitoli;
77. deplora tuttavia che non vi siano disposizioni speciali in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri, e incoraggia pertanto l'UE e il Regno Unito a esaminare disposizioni adeguate in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri e transfrontalieri;
78. sottolinea l'importanza di un accordo dinamico sul coordinamento della sicurezza sociale; sottolinea che le disposizioni dell'accordo finale sulla mobilità delle persone devono comprendere diritti proporzionati e solidi in materia di coordinamento della sicurezza sociale, in linea con la dichiarazione politica;

### ***Protezione dei dati***

79. sottolinea l'importanza della protezione dei dati, sia come diritto fondamentale che come elemento chiave per l'economia digitale; ricorda che secondo la giurisprudenza della CGUE, affinché possa dichiarare l'adeguatezza del quadro per la protezione dei dati del Regno Unito, la Commissione deve dimostrare che il Regno Unito garantisce un livello di protezione "sostanzialmente equivalente" a quello offerto dal quadro giuridico dell'UE, anche per quanto riguarda i successivi trasferimenti verso paesi terzi;
80. ricorda che la legge del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede un'esenzione ampia e generalizzata dai principi della protezione dei dati e dai diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai fini d'immigrazione; è preoccupato per il fatto che, quando i dati dei cittadini non britannici sono trattati nel quadro di tale esenzione, essi non sono tutelati allo stesso modo di quelli dei cittadini britannici, in contrasto con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>; ritiene che il quadro giuridico del Regno Unito relativo alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni elettroniche non soddisfi le condizioni del pertinente

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

*acquis* dell'UE come interpretato dalla CGUE, e non possa quindi attualmente essere considerato adeguato;

81. sottolinea e sostiene che il futuro partenariato poggi su impegni a rispettare i diritti fondamentali, compresa l'adeguata protezione dei dati personali, che costituisce un requisito essenziale per la cooperazione prevista, con una sospensione automatica dell'accordo sulla cooperazione nell'attività di contrasto qualora il Regno Unito dovesse abrogare disposizioni di diritto nazionale che danno attuazione alla CEDU; invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione al quadro giuridico del Regno Unito nel valutare la sua adeguatezza ai sensi del diritto dell'UE; è favorevole a prendere in considerazione la giurisprudenza della CGUE in materia, come la causa *Schrems*, così come la giurisprudenza della CEDU;
82. ritiene che, se il Regno Unito non si impegna esplicitamente ad applicare la CEDU e non accetta il ruolo della CGUE, non sarà possibile alcun accordo sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; deplora che il Regno Unito si sia finora rifiutato di fornire solide garanzie sui diritti fondamentali e le libertà individuali e insista sull'abbassamento degli standard attuali e sulla deviazione dai meccanismi concordati in materia di protezione dei dati, anche ricorrendo alla sorveglianza di massa;
83. invita la Commissione a tenere conto degli elementi di cui sopra nel valutare l'adeguatezza del quadro giuridico del Regno Unito per quanto riguarda il livello di protezione dei dati personali e a garantire che il Regno Unito abbia risolto i problemi individuati nella presente risoluzione prima di eventualmente dichiarare adeguato il diritto del Regno Unito in materia di protezione dei dati, in linea con il diritto dell'UE come interpretato dalla CGUE; invita la Commissione a chiedere inoltre il parere del comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante europeo della protezione dei dati;

#### ***Sicurezza, cooperazione nell'attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale***

84. ribadisce che si dovrebbero compiere progressi tangibili in materia di sicurezza, attività di contrasto e cooperazione giudiziaria in materia penale, al fine di consentire il raggiungimento di un accordo di cooperazione globale ed efficiente che sia reciprocamente vantaggioso per la sicurezza dei cittadini dell'UE e del Regno Unito;
85. si oppone fermamente alla richiesta del Regno Unito di beneficiare di un accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni; torna a sottolineare a tale proposito che il Regno Unito, in quanto paese terzo non appartenente allo spazio Schengen, non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE; avverte che qualsiasi condivisione di informazioni con il Regno Unito, inclusi i dati personali, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di garanzia, audit e sorveglianza, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente a quello fornito dal diritto dell'UE;
86. sottolinea che la legislazione relativa al sistema d'informazione Schengen (SIS) vieta esplicitamente l'accesso di paesi terzi al sistema e che, in quanto paese terzo, il Regno Unito non può avere accesso al SIS; ricorda che il 5 marzo 2020 il Consiglio ha emanato una serie di raccomandazioni riguardo alle gravi carenze emerse

nell'applicazione del SIS da parte del Regno Unito e che, nella risposta del Regno Unito, si ravvede scarsa volontà di applicare tali raccomandazioni, in violazione del diritto dell'UE; ritiene che la futura cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nel campo dell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria dovrebbe essere basata sulla fiducia reciproca; sottolinea che una tale cooperazione può essere concordata solo laddove siano stabilite norme solide in materia di protezione dei dati e siano presenti robusti meccanismi per la loro applicazione;

87. sottolinea che lo scambio automatizzato di dati relativi al DNA con il Regno Unito nell'ambito del meccanismo di Prüm è stato avviato solo nel 2019 e che il Consiglio sta per decidere in merito all'adozione di una decisione di esecuzione che consentirebbe al Regno Unito di partecipare a scambi automatizzati di dati dattiloscopici; sottolinea a questo proposito che, in base alla procedura di consultazione speciale per gli atti dell'ex terzo pilastro, il 13 maggio 2020 il Parlamento ha respinto il progetto di decisione del Consiglio, a causa delle sue preoccupazioni in merito alla piena reciprocità dello scambio di dati dattiloscopici, alle garanzie sulla protezione dei dati e al periodo molto breve in cui si applicherebbe; invita il Consiglio a esaminare con attenzione gli argomenti presentati dal Parlamento riguardo a tale reiezione; ricorda ai negoziatori che, se adottate, le decisioni del Consiglio che autorizzano tali scambi automatizzati di dati decadranno alla fine del periodo di transizione; sottolinea la necessità di un accordo tempestivo su nuove disposizioni per le future relazioni, vista l'importanza dello scambio di informazioni nella lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e contro il terrorismo;
88. teme che il mandato negoziale del Regno Unito sia poco ambizioso in importanti settori della cooperazione giudiziaria in materia penale; ritiene che l'UE e il Regno Unito potrebbero trovare una soluzione che consenta un livello di cooperazione più ambizioso di quello fornito dalla Convenzione europea di estradizione;

### ***Migrazione, asilo e gestione delle frontiere***

89. sottolinea la necessità di concordare le condizioni di cooperazione in materia di migrazione di cittadini diversi da quelli delle due parti, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana e riconoscendo la necessità di proteggere i soggetti più vulnerabili; ribadisce la sua richiesta che tale cooperazione dovrebbe contenere quanto meno disposizioni atte a rafforzare percorsi sicuri e legali per l'accesso alla protezione internazionale, anche attraverso il ricongiungimento familiare;
90. sottolinea la necessità di una forte cooperazione tra le parti al fine di lottare contro il traffico e la tratta di esseri umani in linea con il diritto internazionale, che rimarrà applicabile alla frontiera tra l'UE e il Regno Unito;
91. insiste sul fatto che il Regno Unito non può scegliere selettivamente gli elementi dell'*acquis* dell'UE in materia di asilo e migrazione che vorrebbe mantenere;
92. torna a sottolineare la necessità di adottare un piano in materia di ricongiungimento familiare, che sia pronto a entrare in vigore alla fine del periodo di transizione;
93. ricorda ai negoziatori, nell'ambito di tale piano e più in generale, l'obbligo sia per l'UE che per il Regno Unito di tutelare tutti i minori sul loro territorio, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 (UNCRC); invita gli

Stati membri, una volta che il Regno Unito avrà formulato proposte concrete, a dare mandato alla Commissione di negoziare un piano di ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo;

94. sottolinea l'importanza di un approccio coordinato dell'UE su tutti questi aspetti, dal momento che accordi bilaterali tra il Regno Unito e singoli Stati membri su questioni come il ricongiungimento familiare per i richiedenti asilo o i profughi e sulle disposizioni in materia di ricollocazione o di riammissione, rischiano di ripercuotersi negativamente sulla coerenza della politica di asilo e migrazione dell'UE; chiede all'UE e al Regno Unito di adoperarsi per seguire un approccio equilibrato e costruttivo in tutte le questioni in parola;

#### ***Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo***

95. invita l'UE e il Regno Unito a includere nel futuro accordo di partenariato disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), tra cui un meccanismo per lo scambio di informazioni; ricorda che, nella dichiarazione politica, l'UE e il Regno Unito si sono impegnati ad andare oltre gli standard della task force "Azione finanziaria" in materia di AML/CFT per quanto riguarda la trasparenza della titolarità effettiva e per porre fine all'anonimato associato all'uso di valute virtuali, anche attraverso controlli sulla dovuta diligenza nei confronti della clientela;
96. invita l'UE e il Regno Unito a includere nel nuovo accordo di partenariato disposizioni specifiche riguardanti la vigilanza dei soggetti obbligati finanziari e non finanziari nel contesto del quadro antiriciclaggio;

#### ***Aspetti fiscali***

97. invita l'UE e il Regno Unito a privilegiare la lotta coordinata all'evasione e all'elusione fiscali; invita le parti a contrastare le pratiche fiscali dannose proseguendo la cooperazione nell'ambito del codice di condotta dell'UE in materia di tassazione delle imprese; rileva che, secondo la Commissione, il Regno Unito ha un punteggio elevato per quanto riguarda gli indicatori che identificano i paesi che presentano caratteristiche suscettibili di essere utilizzate dalle imprese a fini di elusione fiscale; chiede che il futuro accordo affronti la questione in modo specifico; constata che, al termine del periodo di transizione, il Regno Unito sarà considerato un paese terzo e dovrà essere controllato dal Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" in base ai criteri stabiliti per l'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative; invita l'UE e il Regno Unito a garantire piena cooperazione amministrativa onde assicurare il rispetto della legislazione in materia di IVA e la protezione e il recupero delle entrate IVA;

#### ***Lotta al cambiamento climatico e tutela dell'ambiente***

98. ritiene che il Regno Unito debba pienamente allinearsi al quadro attuale e futuro della politica climatica dell'UE, compresi gli obiettivi riveduti per il 2030, gli obiettivi per il 2040 e le traiettorie per conseguire la neutralità climatica entro il 2050;
99. è del parere che il Regno Unito debba attuare un sistema di tariffazione del carbonio che abbia una portata e un'efficacia almeno pari a quelle previste dal sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE (EU ETS), nonché applicare gli stessi principi riguardo all'utilizzo dei crediti esterni entro la fine del periodo di transizione; ritiene inoltre che,

qualora il Regno Unito chieda che il suo sistema di scambio delle quote di emissione sia collegato a quello dell'Unione, debbano sussistere le due seguenti condizioni per l'esame di tale richiesta: il sistema di scambio delle quote di emissione del Regno Unito non dovrebbe compromettere l'integrità del sistema ETS dell'UE, in particolare l'equilibrio dei diritti e dei doveri, e dovrebbe invece riflettere il costante aumento della portata e dell'efficacia del sistema ETS dell'UE; insiste sulla necessità che un sistema di tariffazione del carbonio sia definito e in atto già prima del voto in Parlamento sull'approvazione del progetto di accordo;

100. sottolinea l'importanza di assicurare che il Regno Unito disponga di un monitoraggio e una valutazione adeguati della qualità dell'aria e dell'acqua, oltre all'adozione delle norme e degli obiettivi comuni; sottolinea inoltre l'importanza che il Regno Unito attui e faccia rispettare i limiti di emissione e le altre disposizioni concordate nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> e proceda all'allineamento dinamico con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, compresi gli aggiornamenti dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili;

### ***Sanità pubblica***

101. sottolinea che, qualora desideri essere inserito nell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso l'UE le merci soggette alle misure SPS, il Regno Unito dovrà conformarsi pienamente ai requisiti dell'UE per tali merci, tra cui quelli relativi ai processi di produzione; sottolinea inoltre che dovrebbero essere pienamente osservate soprattutto le norme di origine per i prodotti alimentari e che dovrebbero essere adottate norme chiare in relazione alla trasformazione dei prodotti alimentari nel Regno Unito al fine di evitare l'elusione dei requisiti dell'UE, in particolare nel contesto di eventuali ALS tra il Regno Unito e altri paesi;
102. sottolinea che il Regno Unito dovrà essere in linea con la legislazione dell'UE in materia di organismi geneticamente modificati e prodotti fitosanitari; ritiene che le parti debbano mirare a ridurre l'uso e i rischi degli antiparassitari; insiste sulla necessità che entrambe le parti si impegnino a ridurre l'uso di antibiotici nella produzione animale e continuino a vietarne l'impiego per favorire la crescita e a ridurre l'uso scorretto o non necessario nell'uomo;
103. insiste sull'importanza di prevenire la carenza di medicinali e dispositivi medici; esorta le autorità nazionali e i portatori di interessi a garantire che il processo di redistribuzione dei medicinali autorizzati a livello nazionale sia concluso entro la fine del periodo di transizione; invita pertanto l'UE e il Regno Unito a collaborare sul lungo periodo per prevenire, individuare, prepararsi e rispondere alle minacce esistenti ed emergenti alla sicurezza sanitaria; chiede, a tale proposito, una cooperazione costante tra l'UE e il Regno Unito per contrastare efficacemente la pandemia di Covid-19; ritiene che, qualora una delle parti non adotti misure adeguate per affrontare una minaccia sanitaria,

---

<sup>1</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

l'altra parte possa adottare misure unilaterali a tutela della salute pubblica;

104. insiste sull'importanza di rispettare la legislazione dell'UE in materia di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e sicurezza delle sostanze chimiche, tra cui gli interferenti endocrini, assicurando nel contempo un accesso continuo ai medicinali e ai dispositivi medici, e sottolinea il fatto che le imprese britanniche sarebbero comunque soggette agli stessi obblighi che incombono alle imprese al di fuori del SEE; insiste inoltre sulla necessità di stabilire condizioni rigorose per le misure SPS che vadano al di là dell'accordo OMC, onde tutelare il mercato interno dell'UE, in particolare i consumatori, da qualsiasi rischio connesso all'importazione o all'esportazione di prodotti con il Regno Unito;

### **Trasporti**

105. insiste sul fatto che il previsto partenariato fondato sugli stretti rapporti economici e interessi comuni dovrebbe garantire una connettività continua e senza ostacoli per tutti i modi di trasporto, purché vi sia reciprocità, e assicurare parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda le norme sociali, occupazionali e ambientali, nonché i diritti dei passeggeri; ricorda che tale partenariato dovrebbe includere altresì la situazione specifica del tunnel sotto la Manica, segnatamente in relazione agli aspetti del regime di sicurezza e autorizzazione;
106. ritiene che la futura cooperazione con il Regno Unito debba prevedere progetti di trasporto d'interesse comune e promuovere buone condizioni commerciali e aziendali transfrontaliere, in particolare agevolando e assistendo le PMI ad evitare eventuali oneri amministrativi supplementari;
107. è del parere che debba essere prevista la partecipazione del Regno Unito ai programmi di ricerca e sviluppo transfrontalieri dell'UE nel settore dei trasporti sulla base di interessi comuni;
108. ricorda l'importanza del fatto che la Commissione sia l'unico rappresentante dell'Unione nell'ambito dei negoziati e che gli Stati membri non devono avviare negoziati bilaterali; esorta tuttavia la Commissione a rappresentare gli interessi di ogni Stato membro nell'accordo globale finale;
109. sottolinea che i diritti e i privilegi comportano degli obblighi e che il grado di accesso al mercato interno dell'UE dovrebbe corrispondere pienamente al grado di convergenza normativa e degli impegni concordati relativamente all'osservanza della parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale, sulla base delle norme comuni minime applicabili nell'UE;
110. ricorda che l'aviazione è l'unica modalità di trasporto che non dispone di alcun ripiego legale previsto dall'OMC in caso di mancato accordo prima della fine del periodo di transizione;
111. ritiene che il partenariato previsto debba includere un capitolo ambizioso ed esaustivo sul trasporto aereo che garantisca gli interessi strategici dell'UE e preveda opportune disposizioni in materia di accesso al mercato, investimenti e flessibilità operativa e commerciale (ad esempio, il *code sharing*), riguardo all'equilibrio tra diritti e doveri, nonché una stretta cooperazione in materia di sicurezza aerea e gestione del traffico



aereo;

112. insiste sul fatto che eventuali concessioni di taluni elementi della cosiddetta "quinta libertà" (libertà di transito aereo) dovrebbero essere di portata limitata e devono includere obblighi equilibrati e commisurati nell'interesse dell'UE;
113. rileva che l'attuale quadro della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, basato su un numero ristretto di permessi, non è adatto alle relazioni tra l'UE e il Regno Unito, tenendo conto del volume delle merci trasportate su strada tra l'UE e il Regno Unito; insiste, a tale proposito, sulla necessità di porre in essere misure adeguate per scongiurare minacce all'ordine pubblico ed evitare perturbazioni dei flussi di traffico degli autotrasportatori di merci e degli operatori di servizi a mezzo autobus; sottolinea in tale contesto l'importanza di prevedere migliori rotte marittime dirette dall'Irlanda al continente, riducendo in tal modo la dipendenza dal "ponte terrestre" del Regno Unito;
114. sottolinea che agli operatori del trasporto merci del Regno Unito non possono essere concessi gli stessi diritti e benefici degli operatori del trasporto di merci dell'UE per quanto riguarda le operazioni di autotrasporto di merci;
115. ritiene che il partenariato previsto debba includere il diritto di transito dei tragitti con carico e a vuoto dal territorio di una parte al territorio della stessa parte passando attraverso il territorio dell'altra parte;
116. ritiene che il partenariato previsto debba prevedere condizioni di parità per quanto riguarda, in particolare, il lavoro, i periodi di guida e di riposo, il distacco di conducenti, i tachigrafi, il peso e le dimensioni dei veicoli, il trasporto combinato e la formazione del personale, nonché disposizioni specifiche per garantire un grado di tutela comparabile in relazione a operatori e conducenti;
117. esorta a privilegiare la fluidità degli scambi marittimi tra l'UE e il Regno Unito e la libera circolazione dei passeggeri, dei marittimi e del personale di mare e di terra; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e il Regno Unito dovrebbero garantire la messa a punto di idonei sistemi doganali e di frontiera onde evitare ritardi e perturbazioni;

### ***Cultura e istruzione***

118. ritiene che l'accordo debba indicare chiaramente che rispetterà la diversità culturale e linguistica ai sensi della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;
119. accoglie con favore la chiara affermazione contenuta nelle direttive di negoziato, secondo cui le future relazioni tra l'UE e il Regno Unito dovrebbero comprendere anche un dialogo e scambi nei settori dell'istruzione e della cultura; invita la Commissione a tenere conto della natura specifica del settore culturale al momento di negoziare le pertinenti disposizioni in materia di mobilità; esprime, inoltre, preoccupazione in relazione al fatto che le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche a fini professionali contenute nel progetto di testo dell'accordo pubblicato dalla Commissione non rispondono alle esigenze del settore culturale e creativo, e rischiano di ostacolare il proseguimento degli scambi culturali;
120. sostiene senza riserve la chiarezza con cui le direttive di negoziato stabiliscono che i servizi audiovisivi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del partenariato

economico ed esorta la Commissione a mantenere fermamente la propria posizione;

121. sottolinea che l'accesso al mercato dei servizi audiovisivi nell'Unione può essere garantito solo in caso di piena attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, di modo che gli stessi diritti di ritrasmissione siano concessi a entrambe le parti; ricorda che i contenuti prodotti nel Regno Unito continueranno a essere classificati come "opere europee" dopo la fine del periodo di transizione, e ciò fintantoché le opere prodotte in paesi terzi e Stati non appartenenti al SEE che sono parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera saranno incluse nella quota di contenuti "opere europee";
122. accoglie favorevolmente l'inclusione delle questioni relative al rientro nei rispettivi paesi di origine o alla restituzione a questi stessi paesi dei beni culturali usciti illecitamente; sottolinea l'importanza di una cooperazione costante con il Regno Unito in tale ambito;

### ***Governance finanziaria e quadro di controllo***

123. chiede che siano garantiti e rispettati il diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea, come pure il diritto di controllo del Parlamento; ricorda che la CGUE deve essere riconosciuta come l'organo giurisdizionale competente nei casi riguardanti l'osservanza e l'interpretazione del diritto dell'UE;

### ***Partecipazione ai programmi dell'Unione***

124. raccomanda che la Commissione presti un'attenzione particolare ai seguenti principi e alle seguenti condizioni applicabili per quanto riguarda sia la "partecipazione ai programmi dell'Unione" che le "disposizioni orizzontali e la governance":
  - a) che adotti le misure necessarie per garantire che i principi, le modalità e le condizioni generali da stabilire, nel quadro del previsto partenariato, per la partecipazione a programmi dell'UE includano l'obbligo per il Regno Unito di fornire un contributo finanziario equo e adeguato, in termini sia di quote di partecipazione che di contributi operativi, ai programmi cui partecipa;
  - b) che assicuri che la regola generale per la partecipazione del Regno Unito ai programmi sia in linea con le condizioni standard applicabili alla partecipazione di paesi terzi e sia valida per l'intera durata del programma in questione e per tutte le sue parti, tranne nei casi in cui una partecipazione parziale è giustificata da motivi quali la riservatezza; che garantisca prevedibilità ai partecipanti ai programmi dell'UE in essa stabiliti nonché stabilità sotto il profilo degli stanziamenti di bilancio;
  - c) che garantisca che la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE non comporti un trasferimento globale netto al Regno Unito dal bilancio dell'UE e che quest'ultima possa sospendere o annullare unilateralmente la partecipazione

---

<sup>1</sup> Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

del Regno Unito a qualsiasi programma qualora le condizioni per la sua partecipazione non siano soddisfatte o qualora il Regno Unito non versi il suo contributo finanziario;

- d) che assicuri che l'accordo con il Regno Unito contenga le misure necessarie per contrastare le irregolarità finanziarie, le frodi, il riciclaggio di denaro e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE;
125. ritiene importante, in particolare, che la partecipazione del Regno Unito sia in linea con i principi generali previsti per la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione transfrontalieri, culturali, di sviluppo, di istruzione e di ricerca quali Erasmus+, Europa creativa, Orizzonte, il Consiglio europeo della ricerca, il programma LIFE, la rete transeuropea di trasporto (TEN-T), il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), il cielo unico europeo (CUE), Interreg, iniziative tecnologiche congiunte come Clean Sky I e II, la ricerca ATM nel cielo unico europeo (SESAR), gli ERIC, Galileo, Copernicus, il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST), e i partenariati pubblico-privati;
126. si aspetta che l'accordo affronti le relazioni del Regno Unito con l'Euratom e il progetto ITER, nonché l'impatto del recesso sulle attività e le passività; si aspetta altresì che il Regno Unito rispetti le norme più rigorose in materia di sicurezza nucleare, sicurezza e radioprotezione;
127. considera che, qualora in ultima istanza intendesse partecipare al mercato interno, il Regno Unito dovrebbe contribuire ai fondi di coesione per il periodo 2021-2027, come avviene per i paesi del SEE;
128. ritiene che il nuovo accordo dovrebbe tenere conto delle necessità delle regioni dell'UE colpite dal recesso del Regno Unito dall'UE;
129. sottolinea che è di fondamentale importanza che il programma PEACE rimanga operativo nell'Irlanda del Nord e nelle regioni frontaliere dell'Irlanda, e che sia gestito autonomamente dall'organismo per i programmi speciali dell'UE;
130. ritiene che sarebbe opportuno proseguire la cooperazione sulle questioni di interesse comune tra le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare dell'UE, da un lato, e i paesi e territori d'oltremare (PTOM) del Regno Unito, dall'altro, in particolare nei Caraibi e nel Pacifico; chiede l'introduzione di particolari disposizioni che consentano futuri progetti comuni a titolo del Fondo europeo di sviluppo e dei fondi di coesione, a seconda dei casi; chiede altresì di mantenere un livello adeguato di sostegno per i restanti PTOM;
131. sottolinea che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), che mette a disposizione risorse finanziarie attraverso il bilancio dell'UE, costituisce una manifestazione tangibile di solidarietà quando una o più regioni dell'UE o di un paese candidato all'adesione sono interessate da gravi ripercussioni, ad esempio, di carattere economico;
132. sottolinea la necessità di collegare la partecipazione ai programmi con un allineamento alle politiche correlate, ad esempio le politiche sul clima o le politiche informatiche;

133. ritiene che un accordo sulla cooperazione nel settore dell'energia, che sia in linea con l'accordo globale sulle future relazioni e basato su una solida governance e parità di condizioni, sarebbe vantaggioso per entrambe le parti;
134. sottolinea che, per garantire la continuità del mercato unico dell'elettricità sull'isola d'Irlanda dopo il recesso del Regno Unito, è necessario continuare ad applicare l'*acquis* dell'UE in materia di energia in Irlanda del Nord;
135. è del parere che il Regno Unito potrebbe continuare a essere un partner importante nella politica spaziale dell'UE; sottolinea che la questione del suo futuro accesso al programma spaziale dell'UE deve essere affrontata durante i negoziati, preservando nel contempo gli interessi dell'UE e in linea con il quadro giuridico applicabile per la partecipazione dei paesi terzi al programma spaziale dell'UE;

### ***Proprietà intellettuale***

136. sottolinea che l'accordo previsto dovrebbe contenere misure forti e applicabili sul riconoscimento e un elevato livello di protezione delle indicazioni geografiche come anche dei diritti di proprietà intellettuale, quali il diritto d'autore e i diritti connessi, i marchi, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e i segreti commerciali, sulla base del quadro giuridico dell'UE attuale e futuro, senza compromettere l'accesso a medicinali a prezzi accessibili, ad esempio i medicinali generici; ritiene che esso dovrebbe anche assicurare la possibilità di una stretta cooperazione bilaterale tra l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e gli uffici per la proprietà intellettuale del Regno Unito;

### ***Diritto societario***

137. osserva che, al fine di evitare un indebolimento delle norme e garantire la legittimità ad agire nel Regno Unito e nell'UE, è auspicabile che l'accordo previsto includa norme minime comuni riguardanti la creazione e l'effettuazione di operazioni, la protezione degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, regole in materia di relazioni, audit e trasparenza delle imprese, nonché il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia di ristrutturazione e fallimento o insolvenza;

### ***Cooperazione giudiziaria in materia civile, anche in ambito familiare***

138. sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia civile è di fondamentale importanza per garantire le future interazioni commerciali e aziendali tra i cittadini e le imprese, e per offrire certezza e sufficiente protezione alle parti nelle operazioni transfrontaliere e in altre attività; è del parere che si dovrebbe pertanto valutare attentamente se la Convenzione di Lugano possa rappresentare una soluzione adeguata per consentire all'UE di mantenere l'equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, o se sia più appropriata una soluzione nuova atta a garantire un "allineamento dinamico" tra le due parti;
139. evidenzia che l'accordo previsto dovrebbe trovare una soluzione significativa e globale in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, e riguardo ad altre questioni familiari; rileva, in tale contesto, che qualsiasi disposizione reciproca di esecuzione riguardante le questioni familiari nell'accordo previsto dovrebbe basarsi non solo sul principio della fiducia reciproca dei sistemi giudiziari, ma anche sull'esistenza di talune

garanzie costituzionali e di norme comuni in materia di diritti fondamentali;

### ***Cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari***

140. osserva che il Regno Unito rimane uno dei principali donatori bilaterali del mondo e sottolinea che l'UE deve cogliere le opportunità di cooperazione con tale paese in uno spirito di partenariato; si rammarica che il recesso del Regno Unito dall'UE lasci lacune nella cooperazione allo sviluppo globale e nella politica di aiuto umanitario dell'UE;
141. evidenzia il ruolo centrale svolto sia dell'UE che del Regno Unito per affrontare sfide comuni attraverso la politica di sviluppo e gli aiuti umanitari; sottolinea che, a tale riguardo, è importante perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo;
142. sottolinea l'importanza di un partenariato forte che sancisca l'approccio basato sui diritti e garantisca nel contempo un impegno e una collaborazione costanti nel conseguimento degli OSS, dei diritti umani, dell'eliminazione della povertà e dell'attuazione dell'accordo di Parigi; sottolinea inoltre l'importanza di risposte armonizzate alle crisi umanitarie e i principi fondamentali dell'aiuto umanitario;
143. è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano essere rafforzati collaborando efficacemente con il Regno Unito e basandosi sulla forte presenza di tale paese in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico; sottolinea che l'UE, il Regno Unito e i paesi ACP dovrebbero cooperare a tutti i livelli in linea con i principi di partenariato, solidarietà e complementarità;

### ***Questioni di politica estera e di sicurezza***

144. fa osservare che gli obiettivi negoziali del Regno Unito pubblicati il 27 febbraio 2020 indicano che la politica estera sarà determinata solo in un contesto di dialogo e cooperazione più ampio e amichevole tra il Regno Unito e l'UE, riducendo così questo aspetto fondamentale a un rapporto non istituzionalizzato da concordare in una fase successiva;
145. si rammarica del fatto che ciò sia in contrasto con le disposizioni della dichiarazione politica, che prevede un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile nel settore della politica estera, della sicurezza e della difesa e chiede l'istituzione di un futuro partenariato ampio, globale ed equilibrato in materia di sicurezza tra l'UE e il Regno Unito, cui il Regno Unito ha aderito;
146. ricorda la posizione dell'UE secondo cui la politica estera, la sicurezza e la difesa dovrebbero essere parte di un accordo globale che disciplini le future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;
147. deplora il fatto che il Regno Unito non mostri alcuna ambizione per quanto riguarda le relazioni con l'UE in materia di politica estera, sicurezza e difesa e che tali relazioni non siano esplicitamente incluse nel mandato del Regno Unito e non rientrino pertanto nelle 11 tabelle di negoziato;
148. ricorda che l'UE e il Regno Unito condividono principi, valori e interessi; sottolinea che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione ambiziosa, stretta e duratura, rispettosa dell'autonomia dell'UE, sotto forma di un quadro comune di politica estera e di sicurezza basato sull'articolo 21 TUE e che tenga conto della Carta delle

Nazioni Unite e della NATO nei seguenti settori:

- a) la promozione della pace;
  - b) un approccio condiviso alle sfide comuni in materia di sicurezza e una stabilità globale, anche nel vicinato europeo;
  - c) la promozione di un sistema internazionale basato su regole;
  - d) il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto;
  - e) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
  - f) la promozione della prosperità globale, lo sviluppo sostenibile, la lotta al cambiamento climatico e la mitigazione della perdita di biodiversità;
149. osserva che una cooperazione internazionale fortemente integrata e coordinata tra l'UE e il Regno Unito rappresenterebbe un grande vantaggio per entrambe le parti e per l'ordine mondiale in generale, giacché le parti condividono approcci simili a favore di un multilateralismo efficace, la salvaguardia della pace, della sicurezza e della sostenibilità, nonché la difesa e l'attuazione dei diritti umani; propone che tale coordinamento sia disciplinato da una piattaforma sistematica per consultazioni ad alto livello e il coordinamento in merito a questioni di politica estera; sottolinea l'importanza e il valore aggiunto della cooperazione interparlamentare sui problemi globali;
150. sottolinea la necessità, per entrambe le parti, di fornire risposte comuni alle sfide in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa quali il terrorismo, la guerra informatica, la crisi nei paesi del vicinato, le questioni relative al rispetto dei diritti umani, le campagne di disinformazione e le minacce ibride; incoraggia un dialogo, una consultazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni e intelligence che siano efficaci, tempestivi e reciproci, nonché soggetti al controllo democratico da parte delle istituzioni del Regno Unito e dell'UE; rammenta che lo scambio di informazioni classificate deve essere organizzato nell'ambito di un quadro specifico;
151. sottolinea che, a partire dalla fine del periodo di transizione, il Regno Unito diventerà un paese terzo senza un quadro specifico di relazioni, il che avrà un impatto significativo sulla cooperazione esistente in materia di politica estera e di sicurezza;
152. invita sia l'UE che il Regno Unito a rafforzare la pace e la stabilità internazionali, anche mediante l'elaborazione di strategie congiunte atte a potenziare gli sforzi di mantenimento della pace delle Nazioni Unite; invita entrambe le parti a promuovere la cultura della pace e del dialogo quale strumento per la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti, nonché per sostenere i diritti delle donne e i diritti di genere; è favorevole al proseguimento della cooperazione esistente in tali settori; chiede una cooperazione preferenziale sistematica nelle operazioni di mantenimento della pace; chiede una cooperazione rafforzata tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni inerenti allo sviluppo democratico, ai processi di riforma e alle prassi parlamentari democratiche nei paesi terzi, compresa l'osservazione elettorale;
153. sostiene il forte interesse dell'UE per un siffatto partenariato in materia di affari esteri e di sicurezza, considerando i vantaggi reciproci derivanti dal seggio permanente di Regno Unito e Francia in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal

servizio diplomatico estremamente efficiente del Regno Unito e degli Stati membri dell'UE, e dal fatto che il Regno Unito possiede l'esercito più potente in Europa;

154. propone di basare il futuro partenariato su una cooperazione e un coordinamento molto stretti e regolari in seno alle Nazioni Unite, in particolare a livello di Consiglio di sicurezza e di Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite;
155. sottolinea la reciproca importanza che rivestono i temi della sicurezza e dello sviluppo; esorta l'UE e il Regno Unito a lavorare in stretta cooperazione nei settori dello sviluppo sostenibile e dell'aiuto umanitario; ricorda a entrambe le parti l'importanza di impegnarsi a raggiungere l'obiettivo dello 0,7 % di APS/RNL e di sostenere il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo; è convinto che il partenariato post-Cotonou e la strategia UE-Africa possano trarre vantaggio da una cooperazione efficace con il Regno Unito volta a promuovere standard elevati in ambito sociale e in materia di diritti umani e protezione ambientale, al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'accordo di Parigi;
156. ritiene che sia nel reciproco interesse del Regno Unito e dell'UE, e ancor più alla luce della loro vicinanza geografica, cooperare allo sviluppo di capacità di difesa efficaci e realmente interoperabili, anche con l'Agenzia europea per la difesa, con la quale sarebbe opportuno concludere un accordo amministrativo, e proseguire i validissimi partenariati esistenti nel quadro della NATO e dei programmi dell'UE in materia di difesa e sicurezza esterna, i programmi di sicurezza informatica Galileo e la lotta alle campagne mirate di disinformazione e agli attacchi informatici, come evidenziato dall'attuale pandemia di Covid-19; rammenta che è possibile e necessario raggiungere un accordo specifico per quanto riguarda la partecipazione al servizio pubblico regolamentato di Galileo; osserva inoltre che, in relazione al futuro Fondo europeo per la difesa, il Regno Unito potrebbe essere associato in base alle condizioni stabilite per i paesi terzi; invita l'UE e il Regno Unito a elaborare un approccio congiunto alla standardizzazione delle tecnologie di difesa;
157. si attende che il Regno Unito sia in grado di proseguire la cooperazione e lo scambio di informazioni già consolidati con le autorità nazionali nel settore della cibersicurezza;
158. ricorda che nel Regno Unito è attualmente in vigore una serie di misure restrittive (regimi sanzionatori) in virtù della legislazione dell'UE; riconosce l'efficacia del ricorso alle sanzioni relativamente ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite; sottolinea che il Regno Unito sarà ancora tenuto ad applicare i regimi di sanzioni delle Nazioni Unite dopo il suo recesso e chiede al Regno Unito di continuare ad allineare la sua politica in materia di sanzioni con l'UE; chiede altresì l'istituzione di un meccanismo di coordinamento adeguato per le sanzioni tra le due parti e una stretta cooperazione in materia di sanzioni nelle sedi internazionali, al fine di massimizzarne l'impatto e assicurarne la convergenza e per far sì che siano perseguiti e rispettati gli interessi reciproci nella promozione dei valori comuni;
159. incoraggia il Regno Unito a partecipare alle agenzie competenti dell'UE e ad assumere un ruolo di primo piano nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi e alle missioni e operazioni della PSDC, comprese le missioni umanitarie e di salvataggio, la prevenzione dei conflitti e il mantenimento della pace, la consulenza e l'assistenza in materia militare e la stabilizzazione al termine dei conflitti, nonché nei progetti

nell'ambito della cooperazione strutturata permanente (PESCO) ai quali è invitato a partecipare, e sottolinea che tale partecipazione dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'UE e della sovranità del Regno Unito, del principio di equilibrio tra diritti e obblighi e sulla base di una reciprocità effettiva, compreso un contributo finanziario equo e adeguato; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a informare regolarmente il Parlamento in merito al processo di dialogo politico con il Regno Unito e ai principali aspetti dello scambio di informazioni sulla PSDC e la gestione delle crisi;

160. ricorda che il controllo degli armamenti, il disarmo e i regimi di non proliferazione efficaci a livello internazionale sono la chiave di volta della sicurezza globale ed europea; ricorda l'importanza di una strategia europea coerente e credibile per i negoziati multilaterali a livello globale e finalizzati a misure regionali di allentamento della tensione e di rafforzamento della fiducia; ricorda l'importante ruolo svolto dal Regno Unito per quanto concerne lo sviluppo e l'istituzione di siffatte norme, istituzioni e organizzazioni; invita il Regno Unito a elaborare una strategia congiunta con l'UE in merito a tale ambito di intervento, in particolare in linea con l'agenda delle Nazioni Unite in materia di disarmo; invita il Regno Unito a impegnarsi a rimanere vincolato da criteri equivalenti a quelli figuranti nella posizione comune 2008/944/PESC<sup>1</sup> e a promuovere, di concerto con l'UE, l'universalizzazione e la rigorosa attuazione del trattato sul commercio delle armi, del trattato di non proliferazione (TNP) e il rinnovo del nuovo trattato START;
161. sottolinea la grande importanza della cooperazione consolare e diplomatica tra l'UE e il Regno Unito, in quanto ciò garantirebbe un'assistenza efficace per i reciproci cittadini e consentirebbe sia al Regno Unito sia all'UE di offrire ai propri cittadini la possibilità di beneficiare della protezione consolare nei paesi terzi nei quali lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, conformemente all'articolo 20, lettera c), TFUE;
162. sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia evidenziato l'importanza dei mezzi e delle capacità militari e che le forze armate europee svolgono un ruolo fondamentale a sostegno degli sforzi civili volti a far fronte alla pandemia, adempiendo nel contempo ai propri compiti fondamentali; ribadisce che la pandemia ha messo in evidenza l'importanza dell'autonomia strategica dell'UE e della cooperazione europea in materia di difesa al fine di proteggere le popolazioni europee nelle emergenze e promuovere la resilienza degli Stati membri; ritiene che si debbano predisporre meccanismi che consentano una tempestiva cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito in caso di crisi future di natura e portata simili; è del parere che, sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di Covid-19, i servizi medici militari europei dovrebbero formare una rete per lo scambio di informazioni e il sostegno, al fine di promuovere un'ampia resilienza europea nei momenti di crisi ed emergenza; ritiene che la partecipazione del Regno Unito a una futura rete medica militare europea siffatta sarebbe di reciproco vantaggio;

### ***Disposizioni istituzionali e governance***

163. sottolinea che l'intero accordo tra l'UE e il Regno Unito, con il Regno Unito in veste di paese terzo, comprese le disposizioni sulle condizioni di parità, le questioni settoriali

---

<sup>1</sup> GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.



specifiche, le aree tematiche di cooperazione e la pesca, dovrebbe prevedere l'istituzione di un sistema unico di governance coerente e solido, quale quadro generale che assicuri la supervisione e la gestione continue e congiunte dell'accordo nonché meccanismi trasparenti di risoluzione delle controversie, di conformità e di esecuzione, con sanzioni e misure provvisorie, ove necessario, in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'accordo;

164. è del parere che un singolo meccanismo di governance, globale e orizzontale, dovrebbe essere applicabile alle future relazioni con il Regno Unito nel suo complesso, compresi gli eventuali accordi integrativi conclusi successivamente, assicurando nel contempo la coerenza con le disposizioni dell'accordo di recesso ed evitando le inefficienze; evidenzia che il meccanismo di risoluzione delle controversie dovrà essere solido e dovrebbe prevedere sanzioni graduali e mezzi di ricorso qualora sia accertato che una delle parti viola l'accordo, e che tale meccanismo dovrà garantire mezzi di ricorso efficaci, prontamente attuabili e dissuasivi; sottolinea che il Parlamento continuerà a vigilare sull'attuazione di tutte le disposizioni; ricorda che il Regno Unito, in quanto ex Stato membro, ha sviluppato importanti strutture di cooperazione istituzionale e dialogo con l'UE, che dovrebbero agevolare la messa a punto di tali meccanismi orizzontali; ribadisce che l'UE si aspetta dal Regno Unito un livello superiore di ambizione per quanto concerne la governance, per poter costruire un futuro partenariato solido;
165. insiste sull'assoluta necessità che tale sistema di governance, nel rispetto dell'autonomia di entrambe le parti, preservi pienamente l'autonomia del processo decisionale dell'UE e del suo ordinamento giuridico e giudiziario, tra cui il ruolo del Parlamento e del Consiglio in quanto colegislatori del diritto dell'Unione, nonché il ruolo della CGUE quale unico interprete del diritto dell'UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; ritiene che, per le disposizioni basate su concetti di diritto dell'UE, i meccanismi di governance debbano prevedere il deferimento alla CGUE;
166. si compiace della proposta di costituire un'Assemblea parlamentare di partenariato per i deputati al Parlamento europeo e al Parlamento britannico, alla quale sia conferito il diritto di ricevere informazioni dal Consiglio di partenariato e di presentargli raccomandazioni, e sottolinea che l'accordo dovrebbe fornire la base giuridica per disposizioni che consentano l'istituzione della suddetta Assemblea;
167. chiede che il ruolo del Parlamento sia rispettato nel quadro dell'attuazione delle disposizioni sulla cooperazione normativa, onde assicurare che sia in grado di esercitare un adeguato controllo politico e che i suoi diritti e le sue prerogative in qualità di colegislatore siano garantiti; ricorda il diritto del Parlamento di essere informato sui meccanismi di revisione dell'accordo;
168. sottolinea che l'intero accordo dovrebbe prevedere una serie di disposizioni in materia di dialogo con la società civile, coinvolgimento dei soggetti interessati e consultazione di entrambe le parti, conformemente al paragrafo 125 della dichiarazione politica, che dovrebbe includere in particolare le parti sociali, ivi comprese le organizzazioni e le associazioni di lavoratori che rappresentano sia i cittadini dell'UE che vivono e lavorano nel Regno Unito sia i cittadini del Regno Unito che vivono e lavorano nell'UE; insiste sulla necessità di creare gruppi consultivi nazionali che sovrintendano all'attuazione dell'accordo;
169. è favorevole alla prosecuzione della partecipazione del Regno Unito, quale paese terzo

osservatore senza alcun ruolo decisionale, alle agenzie non normative dell'UE, ad esempio nell'ambito dei trasporti, dell'ambiente o dell'occupazione, come pure a eventuali accordi di cooperazione del Regno Unito con agenzie di regolamentazione omologhe, come l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di scambiare dati, migliori prassi e conoscenze scientifiche; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione, tenendo conto dello status del Regno Unito di paese terzo non appartenente allo spazio Schengen e di partner chiave nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, a prendere in considerazione la possibilità di una futura cooperazione pratica tra le autorità del Regno Unito e le agenzie dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni;

o

o o

170. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.